

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO  
COMMERCIALISTI**

### NOVITÀ

---

3	TUTTI I SOGGETTI	Novità contenute nel c.d. "decreto fiscale collegato"
3	IMPRESE	Presentazione delle domande per il c.d. <i>voucher</i> digitalizzazione
4	SOGGETTI IVA	<i>Split payment</i> - Elenchi dei soggetti interessati per il 2018 - Rettifica degli elenchi per il 2017
6	IMPRESE	Super e iper-ammortamenti - Investimenti effettuati nel termine "lungo"
7	IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	Errata imputazione a periodo delle componenti reddituali - Riduzione di un terzo per la sanzione da dichiarazione infedele
7	IMPRESE	ACE - Nuova disciplina antielusiva - Decorrenza
8	PERSONE FISICHE	Piani di incentivazione del <i>management</i> - <i>Carried interest</i>
9	TUTTI I SOGGETTI	Agevolazione prima casa e acquisti per successione di più immobili
10	IMPRESE	Impresa tra conviventi - Regime fiscale
10	PERSONE FISICHE	Detrazione degli interessi su mutui per la costruzione dell'abitazione principale - Mutuo cointestato e decesso di un coniuge
11	PERSONE FISICHE	Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Modalità di determinazione
12	UNIVERSITÀ	Costi di mobilità dei ricercatori universitari - Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio - Metodo analitico e forfettario
13	REVISORI LEGALI E SOCIETÀ DI REVISIONE	Sottoscrizione della dichiarazione ai fini della compensazione dei crediti tributari - Adempimenti

### PROCEDURE PRATICHE

---

15	DATORI DI LAVORO	Nuova comunicazione di infortunio a fini statistici
----	------------------	---

FISCALE

## NOVITÀ CONTENUTE NEL C.D. "DECRETO FISCALE COLLEGATO"

DL 16.10.2017 n. 148

### TUTTI I SOGGETTI

Il DL 16.10.2017 n. 148 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018") contiene, in particolare, novità in relazione:

- all'estensione dello "split payment";
- al parziale differimento dell'aumento delle aliquote IVA;
- alla "rottamazione" delle cartelle di pagamento;
- alle modifiche relative al credito d'imposta per investimenti pubblicitari;
- al rinvio del versamento dei contributi sospesi da parte dei soggetti terremotati dell'Italia Centrale;
- alla sospensione degli adempimenti tributari per i soggetti alluvionati del territorio livornese.

Per un loro approfondimento si veda la circolare per la Clientela 26.10.2017 n. 49.

FISCALE

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL C.D. *VOUCHER* DIGITALIZZAZIONE

DM 24.10.2017 e risposte MISE 30.10.2017

### IMPRESE

Il DM 24.10.2017 ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande, da parte di micro, piccole e medie imprese, per l'ottenimento del c.d. "voucher digitalizzazione"; in data 30.10.2017, il MISE ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni chiarimenti. L'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 1-3 del DL 145/2013 convertito e dal DM 23.9.2014, è concessa sotto forma di *voucher*, d'importo non superiore a 10.000,00 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro), per l'acquisto di *hardware*, *software* e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico. I *voucher* sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

### AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere all'agevolazione qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese (risposta MISE 30.10.2017).

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso ai *voucher* devono essere presentate:

- esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), accessibile dalla sezione "Voucher per la digitalizzazione";
- a partire dalle ore 10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018.

Per la compilazione della domanda, possibile dalle ore 10.00 del 15.1.2018, l'impresa deve disporre:

- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, iscritto nel Registro delle imprese;
- della firma digitale.

La documentazione deve essere completa di ogni sua parte e corredata dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal DM 24.10.2017 e dalla procedura informatica, a pena di inammissibilità.

### TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere tracciabili e gestiti attraverso un conto corrente dedicato; deve altresì essere indicata la causale "bene acquistato ai sensi del decreto MISE 23 settembre 2014".

I giustificativi relativi alle spese rendicontate vanno conservati per i 10 anni successivi al completamento del progetto.

### EROGAZIONE DEL *VOUCHER*

Per ottenere l'assegnazione definitiva del contributo l'impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero adotta un provvedimento cumulativo di prenotazione; a tal fine, sono prese in considerazione tutte le domande presentate. Nel caso in cui l'importo complessivo dei *voucher* concedibili superi le risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del *voucher* da assegnare a ciascun beneficiario.

FISCALE

## *SPLIT PAYMENT* - ELENCHI DEI SOGGETTI INTERESSATI PER IL 2018 - RETTIFICA DEGLI ELENCHI PER IL 2017

News Dipartimento delle Finanze 31.10.2017

### SOGGETTI IVA

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati resi noti, in data 31.10.2017, gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello

*split payment* (senza considerare l'estensione dell'ambito di applicazione del citato meccanismo prevista dall'art. 3 del DL 16.10.2017 n. 148 in corso di conversione in legge). Sono stati pubblicati, altresì, gli elenchi definitivi rettificati validi per l'anno 2017 delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali.

#### ELENCHI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLO *SPLIT PAYMENT* PER L'ANNO 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, ai sensi dell'art. 5-ter co. 2 del DM 23.1.2015, gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72. I citati elenchi non considerano l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista dall'art. 3 del DL 16.10.2017 n. 148 in corso di conversione in legge.

È stato precisato, inoltre, che:

- non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tenute all'applicazione del citato meccanismo ex art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e per le quali occorre riferirsi all'elenco pubblicato sul sito internet dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. "elenco IPA");
- è stata predisposta una specifica applicazione informatica ([http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/)) attraverso la quale è possibile ricercare, tramite codice fiscale o denominazione, le società presenti negli elenchi;
- i soggetti interessati, con esclusione delle società quotate nell'indice FTSE MIB, possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto.

#### RETTIFICA DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI VALIDI PER L'ANNO 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha altresì pubblicato gli elenchi definitivi delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali validi per l'anno 2017, rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da alcuni contribuenti in epoca successiva alla pubblicazione dei predetti elenchi in data 14.9.2017.

FISCALE

## SUPER E IPER-AMMORTAMENTI - INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TERMINE "LUNGO"

Ris. Agenzia delle Entrate 24.10.2017 n. 132

IMPRESE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.10.2017 n. 132, sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicabilità di super e iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel termine "lungo", nell'ipotesi in cui l'investitore scelga il *leasing*.

### PROFILI TEMPORALI

A condizione che entro il 31.12.2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%, è prevista la possibilità di beneficiare:

- dei super-ammortamenti 2017 (art. 1 co. 8 della L. 232/2016) per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018;
- degli iper-ammortamenti (art. 1 co. 9 della L. 232/2016) per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018.

### LEASING

L'Agenzia chiarisce che super e iper-ammortamenti spettano anche se, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31.12.2017, l'investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di *leasing*.

In particolare:

- in caso di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di *leasing*, l'investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31.12.2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato un acconto almeno pari al 20%;
- nel caso di restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'investitore può fruire della maggiorazione a condizione che in sede di restituzione dell'acconto e di stipula del contratto di *leasing* venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di *leasing* il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

FISCALE

## ERRATA IMPUTAZIONE A PERIODO DELLE COMPONENTI REDDITUALI - RIDUZIONE DI UN TERZO PER LA SANZIONE DA DICHIARAZIONE INFEDELE

Ris. Agenzia delle Entrate 23.10.2017 n. 131

IMPRESE  
E LAVORATORI  
AUTONOMI

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 (nella versione *post* DLgs. 158/2015), in caso di errori sull'imputazione a periodo delle componenti reddituali, la dichiarazione infedele (punita con sanzione base dal 90% al 180% delle imposte), fuori dall'ipotesi delle condotte fraudolente, è ridotta di un terzo, a condizione che *"il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente"*.

Non ci sono, invece, limitazioni particolari per la riduzione del terzo nel caso dei componenti negativi di reddito.

Nella risoluzione è stato chiarito che la menzionata riduzione del terzo:

- postula un'attività accertativa, dunque non può essere applicata autonomamente in sede di ravvedimento operoso;
- ove la violazione abbia riguardato più annualità, e una di esse sia stata oggetto di avviso di accertamento con applicazione della riduzione di un terzo, per le successive essa può operare in sede di ravvedimento, posto che la violazione è stata già qualificata dall'organo accertatore.

L'Agenzia delle Entrate non menziona la sanzione, sempre disciplinata dall'art. 1 del DLgs. 471/97, di 250,00 euro ove l'errore non abbia causato danno all'Erario (ad esempio, ricavo dichiarato anticipatamente da un soggetto IRES). Verosimilmente, sembra possibile affermare che, pure in tal caso, l'Agenzia delle Entrate opti per la sua inapplicabilità in sede di ravvedimento operoso.

FISCALE

## ACE - NUOVA DISCIPLINA ANTIELUSIVA - DECORRENZA

Circ. Agenzia delle Entrate 26.10.2017 n. 26

IMPRESE

La circ. Agenzia delle Entrate 26.10.2017 n. 26 ha chiarito che:

- in considerazione dalla proroga del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2017 al 31.10.2017, sono considerati tempestivi gli interpelli probatori finalizzati alla disapplicazione della disciplina antielusiva dell'ACE presentati entro tale data;

- le nuove clausole anti abuso contenute nell'art. 10 del DM 3.8.2017, che sostituiscono quelle contenute nell'art. 10 del DM 14.3.2012 (prevedendo, generalmente, un regime più gravoso), si applicano dal periodo d'imposta 2018.

Con riferimento al secondo aspetto, la circolare chiarisce che, per i periodi d'imposta 2016 e 2017, l'impresa può scegliere di applicare le nuove disposizioni contenute nell'art. 10 del DM 3.8.2017, così come di non applicarle (rimandandone, quindi, l'adozione al 2018 e continuando ad applicare le "vecchie" disposizioni dell'art. 10 del DM 14.3.2012), anche se questa scelta deve necessariamente riguardare tutto il regime delle disposizioni antielusive, e non solo parti di esso.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, i contribuenti che avessero già presentato la dichiarazione relativa al 2016 prima della pubblicazione della circ. 26/2017 possono rettificare la stessa, al fine di tener conto delle novità del DM 3.8.2017, entro 90 giorni dalla scadenza del 31.10.2017.

## FISCALE PIANI DI INCENTIVAZIONE DEL *MANAGEMENT - CARRIED INTEREST*

Circ. Agenzia delle Entrate 16.10.2017 n. 25

### PERSONE FISICHE

Nel settore del *private equity*, generalmente, sono attribuiti diritti patrimoniali "rafforzati" detenuti, direttamente o indirettamente, dai dipendenti e amministratori (c.d. *carried interest*) allo scopo di accomunare nella condivisione del rischio la loro posizione a quella degli altri soci.

L'art. 60 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) ha previsto che per gli amministratori e i dipendenti i *carried interest* sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenute dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 16.10.2017 n. 25 ha chiarito che:

- questo regime si applica ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti dal 24.4.2017 anche se lo strumento finanziario è stato sottoscritto prima di questa data;
- la norma, riferendosi a "dipendenti" e "amministratori", lascia intendere che sono esclusi dal regime fiscale speciale i professionisti (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ecc.) coinvolti nel ruolo di consulenti.



FISCALE

## AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E ACQUISTI PER SUCCESSIONE DI PIÙ IMMOBILI

Ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2017 n. 126

### TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 17.10.2017 n. 126, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione prima casa, di cui all'art. 69 co. 3 della L. 342/2000, in caso di acquisto per successione di molteplici immobili.

#### AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER L'ACQUISTO PER SUCCESSIONE

L'art. 69 co. 3 della L. 342/2000 prevede l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti di immobili abitativi "non di lusso" operati per successione o donazione, se in capo al beneficiario o (in caso di pluralità di beneficiari) in capo ad uno di essi, sussistono i requisiti per applicare l'agevolazione prima casa di cui alla Nota *II-bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

L'agevolazione in parola, quindi, consente l'applicazione delle imposte ipo-catastali fisse, mentre non incide sull'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni che restano dovute in misura ordinaria.

#### ACQUISTO DI PIÙ IMMOBILI A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONIUGE

In particolare, nella ris. 126/2017, l'Agenzia ha precisato che, in caso di acquisto per successione, ad opera del coniuge del defunto, di tre immobili siti nel medesimo Comune, l'agevolazione di cui all'art. 63 co. 3 della L. 342/2000 può trovare applicazione, ma con riferimento ad un solo immobile. L'applicazione del beneficio non è impedita dal fatto che, prima della morte, i coniugi (erede e defunto) fossero titolari in comunione degli immobili in questione.

#### DICHIARAZIONE DI NON POSSIDENZA DI ALTRE ABITAZIONI NEL COMUNE

In presenza delle altre condizioni agevolative, infatti, il coniuge erede può fornire anche la dichiarazione richiesta dalla lettera b) della Nota *II-bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in quanto:

- non è più titolare degli immobili "in comunione con il coniuge", atteso che la comunione si scioglie con la morte;
- può dichiarare di non avere la titolarità "esclusiva" di altri immobili nel Comune, atteso che tale dichiarazione deve essere riferita ad immobili diversi da quelli trasferiti mediante la medesima successione.

FISCALE

## IMPRESA TRA CONVIVENTI - REGIME FISCALE

Ris. Agenzia delle Entrate 26.10.2017 n. 134

### IMPRESA

Con la ris. 26.10.2017 n. 134, l'Agenzia delle Entrate estende i principi generali previsti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'impresa familiare anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente.

#### REGIME FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE

Il regime dell'impresa familiare è regolato dall'art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* c.c.

La citata norma stabilisce che tali redditi siano imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

#### CONVIVENZA

Nonostante l'art. 5 co. 4 del TUIR richiami solo l'art. 230-*bis* c.c. e non anche l'art. 230-*ter*, inserito dalla L. 20.5.2016 n. 76 (che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente), il riferimento alla "*partecipazione agli utili dell'impresa familiare*" spettanti al convivente contenuto nell'art. 230-*ter* consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'art. 5 del TUIR.

Pertanto, il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente, è a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.

FISCALE

## DETRAZIONE DEGLI INTERESSI SU MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - MUTUO COINTESTATO E DECESSO DI UN CONIUGE

Ris. Agenzia delle Entrate 18.10.2017 n. 129

### PERSONE FISICHE

La ris. Agenzia delle Entrate 18.10.2017 n. 129 ha chiarito un particolare aspetto relativo alla detrazione IRPEF degli interessi passivi per il mutuo ipotecario acceso dai coniugi per costruire e ristrutturare l'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 15 co. 1-*ter* del TUIR, infatti, sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di

indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dall'1.1.98 per la costruzione o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

#### IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro.

#### CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è ammessa se si verificano le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo è stipulato nei 6 mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
- l'immobile è adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo è stipulato dal soggetto che ha il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- i lavori sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato.

#### CONTRATTI DI MUTUO COINTESTATI AI CONIUGI

Con la ris. 129/2017 in commento è stato precisato che anche nel caso di costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma agevolativa, il coniuge superstite potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti per il mutuo ipotecario di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.

FISCALE

#### DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Ris. Agenzia delle Entrate 18.10.2017 n. 127

#### PERSONE FISICHE

Con la ris. 18.10.2017 n. 127, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle modalità di computo delle detrazioni spettanti con riferimento ai compensi percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale per un periodo di 12 mesi "a cavallo" d'anno (nella specie, dal 3.11.2015 al 2.11.2016). Nel caso in esame, inoltre, l'Ente erogante:

- ha corrisposto i suddetti compensi alla fine del mese successivo a quello di riferimento;
- ha indicato nella Certificazione Unica 2016 il compenso relativo al solo mese di novembre 2015, mentre, nella Certificazione Unica 2017, oltre ai compensi

erogati nel corso del 2016, è stato ricompreso anche il compenso relativo a dicembre 2015, corrisposto a fine gennaio 2016.

## MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI SPETTANTI

Tenuto conto della particolarità del caso in parola, nel quale le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato di 12 mesi ricadenti in due periodi d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, ritenuto che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne.

FISCALE

## COSTI DI MOBILITÀ DEI RICERCATORI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - METODO ANALITICO E FORFETTARIO

Ris. Agenzia delle Entrate 18.10.2017 n. 128

### UNIVERSITÀ

La ris. Agenzia delle Entrate 18.10.2017 n. 128 ha chiarito che l'Università coordinatrice per la gestione di interventi finanziati dalla "COST Association", finalizzati alla creazione di *network* scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo, al momento dell'erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto, non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta, salvo ai propri dipendenti, collaboratori o borsisti, ma ciò non esclude che il beneficiario debba assoggettare le stesse a tassazione, sulla base della normativa fiscale del Paese di appartenenza.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO "COST"

I finanziamenti della "COST Association" sono destinati direttamente all'Università coordinatrice che, a sua volta, li eroga direttamente al personale che svolge attività di ricerca, sotto forma di rimborso delle spese di viaggio o sotto forma di "contributo forfetario".

Il rapporto tra la "COST Association" e l'Università è regolato dall'"Action Grant Agreement", un contratto che vincola l'Università a rispettare il "COST vademecum", documento in base al quale le predette somme non possono essere soggette a decurtazioni dovute o legate alla tassazione nazionale generalmente applicabile ai rimborsi forfetari e ai contributi.

Ne consegue che l'Università coordinatrice, al momento dell'erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto (italiani o stranieri), non deve effettuare alcuna ritenuta, fatta salva l'ipotesi in cui agisca in qualità di sostituto d'imposta, qualora i destinatari siano propri dipendenti, collaboratori o borsisti, per i quali dovrà invece tenere conto di tali erogazioni, per la parte che risulti imponibile ad IRPEF.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, spetta al beneficiario assoggettare tali somme a tassazione, sulla base di quanto disposto dal TUIR in materia di trattamento IRPEF o dal DLgs. 446/97 ai fini IRAP.

## INQUADRAMENTO FISCALE

Assume rilievo il rapporto di lavoro o di "affiliazione" intrattenuto dal ricercatore con l'ente di riferimento per lo svolgimento delle attività legate al progetto di ricerca, per cui le somme in questione devono essere considerate una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato.

In proposito, l'Agenzia ritiene applicabili:

- l'art. 51 del TUIR, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i redditi ad esso assimilati (art. 52 del TUIR), tra i quali rientrano i redditi derivanti dalle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio (salvo che si tratti di ipotesi di borse di studio o di assegni di ricerca esenti da IRPEF);
- l'art. 51 co. 5 del TUIR, per cui sono escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfetaria sono assoggettate a tassazione per l'importo eccedente la franchigia prevista dallo stesso art. 51 co. 5 del TUIR.

Infine, secondo l'Agenzia, anche ai fini IRAP, le somme erogate devono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall'attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l'ente di appartenenza o di riferimento.

FISCALE

## SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI - ADEMPIMENTI

Documenti di ricerca Assirevi nn. 210 e 211

REVISORI LEGALI E  
SOCIETÀ DI  
REVISIONE

Con i documenti di ricerca nn. 210 e 211, Assirevi ha aggiornato, alla luce del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 96/2017), le linee guida per il revisore (o per la società di revisione) a cui è demandato il controllo contabile *ex art. 2409-bis c.c.*, tenuto alla sottoscrizione:

- della dichiarazione IVA annuale o delle istanze trimestrali IVA, ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti IVA;
- delle altre dichiarazioni fiscali, per la compensazione di crediti tributari.

## **OGGETTO DI ANALISI**

Nei documenti in esame vengono affrontate le seguenti tematiche:

- l'accettazione dell'incarico, da parte del revisore (o della società di revisione), di svolgere le verifiche finalizzate alla sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA, dei modelli TR e delle altre dichiarazioni fiscali (modello REDDITI SC, modello 770, modello IRAP e modello CNM); al riguardo, viene riportato un esempio di lettera di incarico (Allegato A);
- la natura e la portata dell'attività di verifica finalizzata alla sottoscrizione della dichiarazione IVA annuale, dei modelli TR e delle suddette altre dichiarazioni. A tal fine, è stata allegata una *check list* delle verifiche formali e dei controlli documentali da svolgere ai fini della sottoscrizione delle suddette dichiarazioni;
- la variazione dell'incarico di revisione.

In ultimo, l'Allegato C al documento di ricerca n. 210 propone un esempio di lettera di attestazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ai fini dell'attività di sottoscrizione della dichiarazione IVA annuale, dei modelli TR e delle altre dichiarazioni fiscali sopra indicate.

LAVORO

## NUOVA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A FINI STATISTICI

DATORI DI LAVORO

Artt. 8 e 18 co. 1 lett. r) del DLgs. 81/2008

A partire dal 12.10.2017, tutti i datori di lavoro sono soggetti all'obbligo di comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni occorsi sul lavoro ai propri dipendenti e ai soggetti ad essi equiparati, comportanti l'assenza del lavoratore per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e per non più di tre giorni (c.d. "infortuni brevi"):

- mediante il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" messo a disposizione dall'INAIL;
- entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (art. 18 co. 1 lett. r) prima parte e co. 1-*bis* del DLgs. 81/2008).

L'operatività di tale obbligo, si ricorda, era stata inizialmente fissata al 12.4.2017 (sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro – c.d. "SINP" – di cui al DM 183/2016), per poi essere successivamente differita al 12.10.2017 dal DL 244/2016 convertito (c.d. "Milleproroghe").

### Rapporto con la denuncia di infortunio a fini assicurativi

In caso di infortuni sul lavoro comportanti un'assenza del lavoratore superiore a tre giorni, oltre a quello dell'evento, resta fermo l'obbligo di effettuare all'INAIL la comunicazione telematica a fini assicurativi (art. 18 co. 1 lett. r) seconda parte del DLgs. 81/2008), obbligo assolto tramite la trasmissione della denuncia di infortunio ex art. 53 del DPR 1124/65.

Per semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro, nel caso in cui la prognosi di infortunio, inizialmente inferiore a tre giorni, si prolunghi oltre tale termine, è possibile:

- accedere al menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio";
- tramite la funzione "Comunicazioni inviate" (vedi *infra*), ricercare la comunicazione inoltrata;
- utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio".

### AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti ad utilizzare la nuova procedura telematica sono tutti i datori di lavoro assicurati all'Istituto, i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati all'intermediazione.

Sono coinvolte, nello specifico, le seguenti gestioni:

- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), nel seguito denominata IASPA;

- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (PAN);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

## Lavoratori interessati

L'obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati.

## Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo d'inoltro della comunicazione di infortunio:

- il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
- il Ministero dell'interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
- il Ministero della giustizia, per la Polizia penitenziaria.

## EFFETTUAZIONE DELL'ADEMPIMENTO

Il servizio "Comunicazione di infortunio" è accessibile da:

- datori di lavoro e propri delegati;
- comandanti, per la gestione Navigazione,
- intermediari del datore di lavoro e propri delegati;
- utenti con credenziali dispositive, limitatamente a datori di lavoro del settore agricoltura e ai datori di lavoro privati di soggetti non assicurati INAIL.

In via generale, al fine di comunicare i dati relativi agli infortuni brevi, occorre:

- connettersi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) e selezionare "ACCEDI AI SERVIZI ONLINE";
- inserire i dati del login (nome utente o codice fiscale della persona fisica e Password) e accedere alla "My Home";
- selezionare la macro area "Denuncia di infortunio e malattia", all'interno della quale è possibile cliccare "Comunicazione di infortunio".

The screenshot shows the INAIL website interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: ISTITUTO, ATTIVITÀ, ATTI E DOCUMENTI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER TE, SUPPORTO, and ESCI. Below this, a user profile bar displays "Benvenuto/a SONIA CARLONI | Consulente" and navigation icons for My Home, Agenda, Messaggi, and Pratiche. On the left, a vertical menu lists various services, with "Comunicazione di Infortunio" highlighted by a blue arrow and a blue circle. The main content area is titled "La mia Homepage" and features a "IN EVIDENZA" section with two featured articles: "Amianto, Processo Eternit, la replica dell'accusa dolo intenzionale" and "La tutela della salute e sicurezza nelle attività portuali".



## Funzionalità

Arrivati alla pagina di accoglienza della Comunicazione di infortunio, è possibile visualizzare il menù e le funzionalità disponibili, ossia:

- nuova comunicazione di infortunio, che consente di inserire i dati dell'infortunio;
- area news, in cui viene visualizzata l'ultima news relativa ad informazioni utili agli utenti su modifiche e aggiornamenti apportati al servizio online;
- comunicazioni in bozza, una sezione in cui viene mostrata la lista delle comunicazioni in bozza, ovvero la cui compilazione non è stata portata a termine.

The screenshot shows a web application interface for reporting workplace accidents. At the top, there is a navigation menu with items: ISTITUTO, ATTIVITÀ, ATTI E DOCUMENTI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER TE, and SUPPORTO. A user is logged in as SONIA CARLONI. The main content area is titled 'COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO' and 'Comunicazione di infortunio'. It contains a detailed text block explaining the reporting process, a 'NUOVA COMUNICAZIONE' button, and a 'NEWS' section with a date of 30 Mar 2015. Below this is a 'COMUNICAZIONI IN BOZZA' section with a table listing draft communications.

N°Comunicazione	PAT	Lavoratore	Data ultima modifica		
994	093153034	CRISTIAN CAIAZZO	28/09/2017		
1152	011361831		02/10/2017		

## Compilazione della nuova comunicazione di infortunio *online*

Fermo restando che l'adempimento dell'obbligo di Comunicazione si differenzia in base al settore di appartenenza del datore di lavoro (cfr. Manuale utente "Comunicazione di infortunio telematica"), per comunicare i dati relativi agli infortuni brevi, una volta selezionata la funzione "Nuova comunicazione di infortunio > Online", si accede, nell'ordine, alle pagine:

- "PAT", in cui occorre selezionare la PAT interessata scegliendola tramite il campo "filtra per";

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

## Nuova Comunicazione di infortunio

◀ **1 PAT** ▶ 2 Polizza e voce tariffa > 3 Datore di lavoro > 4 Lavoratore > 5 Infortunio > 6 Al ▶

DATI ANAGRAFICI DITTA

Codice ditta	Codice fiscale	Sede INAIL
10108	BCCLHR48L22A806K	BOLOGNA
Cognome e nome o ragione sociale	Codice ATECO	
BECCATI OLGHER	4941	

SONO PRESENTI 4 PAT

FILTRA PER

- TUTTE LE PAT
- PAT ATTIVE
- PAT CESSATE

FILTRA

Elementi per pagina 10 ▼

PAT	Data inizio	Data cessazione	Comune	Provincia	
<input type="radio"/>	008822534	02/11/1998	31/12/2002	SAN PIETRO IN CASALE	BO
<input checked="" type="radio"/>	021080968	01/02/2011		SAN PIETRO IN CASALE	BO
<input type="radio"/>	022824168	19/10/2016		SAN PIETRO IN CASALE	BO
<input type="radio"/>	048102873	01/01/1978		SAN PIETRO IN CASALE	BO

Cancella dati

SALVA BOZZA

CONTINUA >

- “polizza voce e tariffa”, che presenta i dati anagrafici ditta già acquisiti e l’elenco delle polizze appartenenti alla specifica PAT già scelta;

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

Nuova Comunicazione di infortunio N°1176

◀ **2 Polizza e voce tariffa >** 3 Datore di lavoro > 4 Lavoratore > 5 Infortunio > 6 Allegati > ▶

DATI ANAGRAFICI DITTA

Codice ditta	Codice fiscale	Sede INAIL	
10108	BCCLHR48L22A806K	BOLOGNA	
Cognome e nome o ragione sociale		Codice ATECO	
BECCATI OLGHER		4941	

PAT 021080968

Data inizio	Data cessazione	Comune	Provincia
01/02/2011		SAN PIETRO IN CASALE	BO

POLIZZE

Elementi per pagina 10

Polizza	Settore	Data inizio	Data cessazione
<input type="radio"/> DIPENDENTI	ARTIGIANATO	01/02/2011	
<input checked="" type="radio"/> Altro	<input type="radio"/> Lavoro accessorio (LOA) <input type="radio"/> Note		

< INDIETRO

Cancella dati

SALVA BOZZA

CONTINUA >

- “datore di lavoro”, in cui i dati del datore di lavoro sono divisi in:
  - “anagrafica”;
  - “unità produttiva”;

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

Nuova Comunicazione di infortunio N°1179

◀ **3 Datore di lavoro** > 4 Lavoratore > 5 Infortunio > 6 Allegati > 7 Riepilogo e invio > ▶

**ANAGRAFICA**

Codice fiscale	Cognome e nome o ragione sociale		
BCCGNN66B48H163G	BOCCHIERI GIOVANNA		
Codice ditta	PAT	Tipo polizza	Settore attività
8351	011361831	DIPENDENTI	ARTIGIANATO
Voce tariffa			
0722			
Lavorazione svolta dall'azienda	Reparto, ufficio o cantiere in cui opera abitualmente il lavoratore		
Lavorazione svolta dall'azienda	Reparto, ufficio o cantiere in cui opera abitualmente il lavoratore		
Indirizzo della sede legale	ASL		
VIA CASTAGNETO, 75 - 41052 - GUGLIA (MO) - ITALIA	MODENA		
Telefono	Email	PEC comunicata al Registro imprese	
	Email	AUTOTEST5@PECMASSIVA.INAIL.IT	

**UNITÀ PRODUTTIVA**

Unità produttiva in cui opera abitualmente il lavoratore

-- seleziona --

Indirizzo	ASL	
Telefono	Email	PEC

< INDIETRO

Cancella dati

SALVA BOZZA

CONTINUA >

- “lavoratore”, suddivisa in:
  - “dati anagrafici”;
  - “residenza e domicilio”;
  - “contatti”;
  - “rapporto di lavoro”;

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

Nuova Comunicazione di infortunio N°1179

[← Store di lavoro >](#) **4 Lavoratore >** [5 Infortunio >](#) [6 Allegati >](#) [7 Riepilogo e invio >](#)

**DATI ANAGRAFICI**

Codice fiscale   Nome  Cognome

Cittadinanza  Data di nascita   Sesso  Stato civile (opzionale)

Stato di nascita

---

**RESIDENZA E DOMICILIO**

Indirizzo di residenza  N° civico

Nazione  Provincia  Comune  CAP

L'indirizzo di domicilio è diverso dall'indirizzo di residenza

Indirizzo di domicilio  N° civico

Nazione  Provincia  Comune  CAP

---

**CONTATTI**

Da compilare solo in caso di consenso del lavoratore a comunicare i propri dati personali all'INAIL.

Recapito telefonico  Secondo recapito telefonico   Non ho queste informazioni

Email (opzionale)  PEC (opzionale)

---

**RAPPORTO DI LAVORO**

Studente  No  Sì

Tipologia di lavoratore  Tipologia di contratto

Data di assunzione (opzionale)

CCNL - Settore lavorativo CNEL  CCNL - Categoria CNEL

Qualifica assicurativa

Voce professionale ISTAT

[← INDIETRO](#) [Cancella dati](#)

[SALVA BOZZA](#) [CONTINUA >](#)

- “infortunio”, composta di quattro sezioni, ovvero:
  - “dove è avvenuto l’infortunio”;
  - “quando è avvenuto l’infortunio”;
  - “certificato medico”;
  - “cause e circostanze”;

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

## Nuova Comunicazione di Infortunio N°1152

[← datore di lavoro >](#) [4 Lavoratore >](#) **5 Infortunio >** [6 Allegati >](#) [7 Riepilogo e invio >](#)

### DOVE È AVVENUTO L'INFORTUNIO?

Luogo dell'evento/Località dei lavori/Unità produttiva  
(modificare se diversa da quella già inserita nella sezione DATORE DI LAVORO)

Massimo 130 caratteri

Nazione

Provincia

Comune

CAP

ASL

Indirizzo del luogo dell'infortunio

Infortunio in itinere

Incidente con mezzo di trasporto

Tipo di Incidente

Presso altra azienda

Codice fiscale altra azienda

Denominazione/ragione sociale altra azienda

In regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto terzi

### QUANDO È AVVENUTO L'INFORTUNIO?

Data evento

Ora evento

Ora di lavoro

Giorno festivo?

Durante il turno di notte?

### CERTIFICATO MEDICO

Dati del certificato medico da cui scaturisce l'obbligo di comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 18 c. 1 lettera r d. lgs. 81/2008.

Identificativo certificato

Data di rilascio

Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore

Periodo di prognosi

al

- “allegati”;
- “riepilogo e invio”.

### TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE PEC

Qualora la modalità telematica non sia utilizzabile per comprovati problemi tecnici, le denunce a fini statistici dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della Sede INAIL competente (individuata in base al domicilio dell’infortunato):

- utilizzando l’apposito modello allegato alla circ. INAIL 12.10.2017 n. 42;
- avendo cura di allegare la copia della schermata di errore generata dal sistema.

### ISTRUZIONI PER LA PROFILAZIONE

Per poter effettuare l’accesso al sistema:

- i datori di lavoro della gestione IASPA, del settore della navigazione e di quella per conto dello Stato e i loro delegati, così come gli intermediari e i loro delegati, devono utilizzare le credenziali in loro possesso, con cui già accedono alla macrosezione per la “Denuncia/comunicazione di infortunio” (all’interno della quale è collocato il nuovo servizio);
- i datori di lavoro agricolo e i datori di lavoro privati di soggetti non assicurati INAIL devono utilizzare il ruolo *strong* di “Utente con credenziali dispositive” (ottenute con una delle seguenti modalità: accesso con credenziali SPID, accesso tramite federazione INPS, accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi, credenziali INAIL ottenute attraverso i servizi online presenti sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) o con accesso fisico presso le Sedi).

In caso di intermediario che operi per conto di datori di lavoro appartenenti a tali ultime due categorie, è necessario, tra l’altro, allegare in formato pdf, al momento della compilazione della comunicazione, copia della delega/mandato ricevuto.

### ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE

Per assolvere all’obbligo di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche di lieve entità, il lavoratore infortunato deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico (trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria direttamente all’INAIL), ossia:

- il numero identificativo (in mancanza di tale dato, deve essere fornito il certificato in forma cartacea);
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi.

I certificati sono reperibili dai datori e dai loro intermediari attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici”.



## COMUNICAZIONI DI INFORTUNIO INVIATE

La funzione “Comunicazioni di infortunio inviate” consente al datore di lavoro di consultare tutte le comunicazioni di infortunio inviate, scaricandone moduli e ricevuta.

**RICERCA**

Codice PAT   
Lavoratore   
N°Comunicazione

Data Invio  
Dal    
al

Data Evento  
Dal    
al

**CERCA** [Azzera](#)

## RICERCA CERTIFICATI MEDICI

La funzione ricerca certificati medici, disponibile sul “menu Utente”, permette di cercare e visualizzare i certificati medici di infortunio tramite l’inserimento dei parametri di ricerca e la successiva selezione del tasto “cerca”. Sono disponibili due modalità di ricerca:

- ricerca singolo certificato medico di infortunio;

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

### Ricerca certificati medici

**SINGOLO CERTIFICATO** **LISTA CERTIFICATI ASSOCIATI**

**RICERCA**

Lavoratore   
ID Certificato   
Data di rilascio

**CERCA** [Azzera](#)

- ricerca lista certificati medici di infortunio associati a comunicazione e/o denuncia.

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

### Ricerca certificati medici

SINGOLO CERTIFICATO      LISTA CERTIFICATI ASSOCIATI

**FILTRA PER**

Lavoratore

Data evento

Periodo di rilascio del certificato  
Dal  al

[CERCA](#)      [Azzera](#)

Elementi per pagina

Lavoratore	Data di rilascio	Identificativo INAIL	Identificativo Medico/Struttura
CERTIFICATO DUE	03/03/2017	4043640	D20170303-01

Data acquisizione in INAIL      Tipo certificato      N° Comunicazione      N° Denuncia

                

[Scarica certificato medico \(PDF\)](#)

### IMPIANTO SANZIONATORIO

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55 co. 5 lett. h) del DLgs. 81/2008).